



**AVVISO
n. 1494**

14 dicembre 2018

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Comunicazione Modifiche Regolamento - entrata in vigore dall'1 gennaio 2019**

Testo del comunicato

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita dall'**1 gennaio 2019**.



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROTTLX

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il **1 gennaio 2019**.

1. Strumenti finanziari

- a. Si rivedono i requisiti degli strumenti, prevedendo in un unico articolo i requisiti comuni a tutti gli strumenti e mantenendo negli articoli seguenti solo i requisiti specifici (articolo 2.2 e seguenti).

Si evidenzia che sono eliminate (i) la previsione dell'outstanding minimo, sostituito dal più generale requisito degli strumenti di essere "idonei ad una negoziazione equa ed ordinata" per la cui valutazione l'outstanding continuerà a rappresentare uno degli elementi di analisi; (ii) il requisito della cd. "informativa titolo", i cui contenuti continueranno ad essere forniti attraverso il sito di EuroTLX; (iii) le caratteristiche del sottostante per i *covered warrant* o *certificates*, che pur essendo espunti nella loro enunciazione puntuale saranno comunque esaminati da EuroTLX nell'ambito delle proprie valutazioni circa la natura, la tipologia e le caratteristiche di liquidità e stabilità delle negoziazioni dello strumento.

Tali modifiche sono volte a consentire maggiore flessibilità e *time to market* nell'ambito dei processi di ammissione. In tale contesto, è stata introdotta una generale facoltà per EuroTLX di subordinare l'ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa all'emittente e allo strumento finanziario.

(Titolo 2, Capo 2 e articolo 5.5)

- b. E' semplificata la procedura di ammissione degli strumenti e riducendo i tempi previsti per l'ammissione degli strumenti emessi nell'ambito di un programma.

(Titolo 2, Capo 3)

2. Operatori

- a. Sono apportate le seguenti modifiche in materia di procedura e requisiti di ammissione:



London

Stock Exchange Group

- i. è prevista la possibilità di ammettere le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione) negli Stati Extracomunitari nei quali EuroTLX può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 26 del TUF;
- ii. è previsto che EuroTLX si pronunci in merito alla richiesta di ammissione entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione;
- iii. è stata espunta la previsione secondo cui EuroTLX è tenuto a informare il mercato delle richieste di ammissione pervenute;
- iv. è stato specificato che EuroTLX si riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di accesso (compID) diversi per i diversi segmenti/classi e di limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda delle modalità di adesione ai sistemi di compensazione e/o liquidazione comunicati dall'operatore;
 - v. sono state chiarite le comunicazioni dovute in materia di adesione ai sistemi di liquidazione e al Servizio X-TRM a seconda delle classi di strumenti che l'operatore intende negoziare;
 - vi. è stato specificato che gli addetti alle attività di negoziazione e di *Liquidity Provider* non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.

(articolo 3.1, 3.2, 3.3 e 3.7; linea guida 3.2, lettera g) e linea guida 3.3(3))

- b. Si riformula la regola di condotta secondo la quale gli Intermediari operano per conto della clientela e *on principal basis*; ciò con l'obiettivo di chiarire che gli Intermediari possono operare *on principal basis*, e quindi avvalersi delle relative capacity (MTCH e UNMTCH), prescindendo dal fatto che tale operatività "transiti" dal portafoglio di proprietà.

(articolo 3.12, comma 1).

- c. Per quanto riguarda i market maker, si espunge dal Regolamento l'articolazione tra market maker A e B, in quanto il diverso ruolo non incide sulla struttura degli obblighi di quotazione ma su tematiche di *pricing*, dove le figure in discorso continueranno ad essere previste.

(articolo 6.7 e nuova linea guida 6.6)

3. Segmentazione del mercato

Al fine di dare maggiore evidenza alle tipologie di strumenti negoziati nel mercato sono stati specificati i segmenti di mercato, nei quali sono accolti strumenti con caratteristiche omogenee (segmenti: Bond-X; Equity; Cert-X; EuroTLX^{Quote}).

Ciascun segmento è poi suddiviso in classi a seconda delle caratteristiche dei servizi di post trading (classi: domestica garantita, domestica non garantita, internazionale garantita e internazionale non garantita).



London

Stock Exchange Group



(articolo 4.1 e relativa linea guida)

4. Informativa agli operatori

Si espungono le previsioni vigenti e si specifica che gli operatori possono accedere all'informativa di mercato tramite le strutture informatiche e telematiche di EuroTLX. In tal caso i rapporti tra EuroTLX e gli operatori per la fornitura dei dati sono disciplinati dagli specifici contratti di fornitura dati agli aderenti oppure dal contratto di distribuzione dati, conoscibili sul sito Internet di EuroTLX.

(articoli 5.1 e 5.2)

5. Ulteriori modifiche

Si specifica la natura e la modalità di modifica delle linee guida al regolamento e si eliminano o semplificano alcune definizioni.

(definizioni e articolo 1.2)

Si estende la facoltà per il mercato di derogare all'inoltro diretto a X-TRM.

(articolo 7.1, comma 4)

